



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERA COMMISSARIALE N° 32 DEL 20.05.2016

L'anno Duemilasedici il giorno Vent del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Venerando Lo Conti, - avvalendosi dei poteri conferitegli con Decreto Presidenziale Reg. n.441/Servizio 1/S.G. del 18.09.2012, ha esaminato la seguente deliberazione proposta dal Settore Tecnico;

Oggetto: Regolamento per la nomina di collaudatori di competenza dell'Ente.
APPROVAZIONE

PREMESSO:

- che la L.R. 12/2011 ha recepito in Sicilia il D.L. Lgs.163/2006 (codice degli appalti) ed anche il D.P.R.207/2010 (Regolamento);
- che con la Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato regionale alle Infrastruttura al punto 5 u.c. viene indicato l'obbligo dell'atto di interpello;
- che con la Delibera Commissariale n.83 del 25.10.2012 è stato approvato il "Regolamento per la nomina di collaudatori di competenza dell'Ente";
- che il D. Lgs n.50/2016 (Nuovo Codice degli appalti) entrato in vigore del 19.04.2016, all'art.113 considera gli incentivi da riconoscere al personale tecnico delle Stazioni Appaltanti;

VISTO

- la Delibera Commissariale n.83 del 25.10.2012;
- la normativa di riferimento ed in particolare il D. Lgs.163/2006 (così come nel testo coordinato con le norme recate dalla L.R. n.12/2011 ed il D.P.R. 207/2010); il D. Lgs. n.50/2016 che fino alle adozioni di nuovi Decreti Attuativi e nuovo Regolamento rimanda alla normativa previgente;
- la circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 27 luglio 2012;
- la legge n.114/2014 art.13-bis c.1 relativo al riconoscimento degli incarichi per collaudi al personale dipendente;
- la Delibera Commissariale n.03 del 22.01.2016 di approvazione del "Regolamento" per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente;
- Il Regolamento qui allegato per l'approvazione;

CONSIDERATO

- che necessita procedere all'approvazione del "Regolamento per la nomina di collaudatori di competenza dell'Ente", allegato alla presente, per meglio definire taluni aspetti innovati dalla vigente normativa: L. n.114/2014 e delibera Commissariale n.03 del 22.01.2016;

Quanto sopra premesso visto e considerato,

SI PROPONE

- di approvare il "Regolamento per la nomina di collaudatori di competenza dell'Ente" allegato alla presente;
- di dare atto che il presente "Regolamento" sostituisce il precedente approvato con la Delibera Commissariale n.83 del 25.10.2012;

Parere di legalità tecnica FAVOREVOLE

Sede 16.05.2016

Il Coordinatore del Settore Tecnico

(ing. A. D'Arrigo)


Il Commissario Straordinario, vista la superiore proposta

DELIBERA

per i motivi in premessa,

- di approvare il "Regolamento per la nomina di collaudatori di competenza dell'Ente" allegato alla presente;
- di dare atto che il presente "Regolamento" sostituisce il precedente approvato con la Delibera Commissariale n.83 del 25.10.2012;

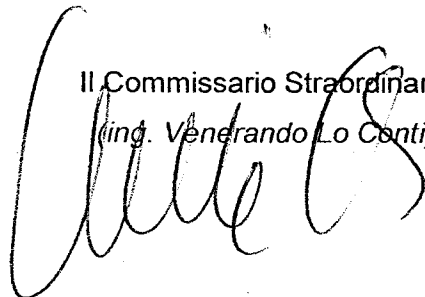
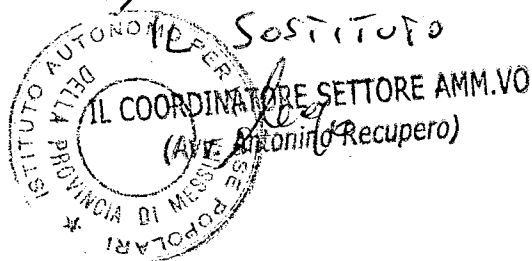
La presente delibera sarà notificata a cura dell'Ufficio Delibere ai sensi della Delibera n. 129/05.

Il Coordinatore Generale

(dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)

Il Commissario Straordinario

(ing. Venerando Lo Conti)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA
REGOLAMENTO
PER LA NOMINA DI COLLAUDATORI DI COMPETENZA DELL'ENTE
(Ex articolo 120 comma 2-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Requisiti generali

Articolo 2 – Individuazione del collaudatore

Articolo 3 – Rotazione

Articolo 4 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

Articolo 5 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori esterni

Articolo 6 – Remunerazione dell'incarico

Articolo 7 – Certificato di Regolatore Esecuzione

Articolo 8 – Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina dei collaudatori di LL.PP. di competenza dell'IACP di Messina, ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dell'articolo 216 D.P.R. 207/2010 in quanto compatibile.

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "Codice", il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- per "Regolamento", il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Articolo 1 – Requisiti generali

1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Diploma di laurea in ingegneria e/o architettura (nel caso di Commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze agrarie e forestali) conseguito da:
 - almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
 - almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro;

- b) abilitazione all'esercizio della professione;
 - c) comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella materia dei lavori pubblici, rilevabile, nei casi di cui al successivo articolo 5, attraverso i curricula dei potenziali candidati;
 - d) assenza degli impedimenti ostativi di cui all'articolo 141, comma 5, del Codice;
2. Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo, quanto sopra riportato e limitatamente ad un solo componente, è eventualmente possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo ai sensi dell'articolo 141, comma 4 ultimo periodo, del Codice, sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
- a) comprovata esperienza tecnico-amministrativa, accertata dal Responsabile del Procedimento, nella materia dei lavori pubblici;
 - b) diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti conseguito da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore ad Euro 5.000.000, ovvero da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000.000.

Articolo 2 – Individuazione del collaudatore

1. Il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto e della natura dell'opera da collaudare, nonché dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà individuato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del Codice, nell'ordine, tra i seguenti soggetti:
 - a) dipendente IACP estraneo all'opera ed alla sua esecuzione;
 - b) dipendente delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui al successivo articolo 5;
 - c) professionista esterno secondo le procedure di cui agli articoli 91 e 125 del Codice.
2. In relazione alla fattispecie di cui alla lettera a), l'IACP verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, tenuto conto anche di quanto previsto al successivo articolo 4 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Rotazione

Al fine di consentire adeguata rotazione lo stesso soggetto esterno non potrà essere incaricato di un nuovo collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non sono trascorsi:

- almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera;
- almeno un anno per collaudi non in corso d'opera.

Articolo 4 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

1. Il collaudatore, o se del caso ai sensi di legge i componenti della Commissione di collaudo, saranno nominati dal Coordinatore Generale su proposta del Coordinatore del Settore Tecnico.
2. Il collaudatore dovrà possedere i requisiti di cui al precedente *articolo 1*.
3. L'individuazione del collaudatore sarà formalizzata mediante Determina del Coordinatore Generale; il Coordinatore del Settore Tecnico, sentito il RUP provvederà alla proposta formale del collaudatore che motivi l'affidamento dell'incarico de quo, in relazione ai requisiti di competenza ed esperienza comprovata.

Articolo 5 – Individuazione e nomina dei collaudatori esterni

1. Qualora non sia stata individuata una professionalità interna per l'opera da collaudare, o parte di essa, o in carenza d'organico accertata e certificata dal Coordinatore del Settore Tecnico si procederà ai sensi dell'articolo 2, punto 1, rispettivamente lettere b) e c) del presente Regolamento.
2. Per "Amministrazioni aggiudicatrici", l'IACP farà riferimento – mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale di questo IACP (Punto 5 u.c. Circolare 27 luglio 2012 dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture) – ai soggetti dipendenti da:
 - Regione Siciliana;
 - Provincia di Messina e Comuni della Provincia di Messina;
 - Soprintendenza per i BB.AA.CC.;
 - Università di Messina;
 - altre amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso in cui pervengono uno o più nominativi da parte di una o più delle Amministrazioni di cui sopra, valutati i curricula dei soggetti partecipanti, si provvederà alla individuazione del collaudatore – sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1 e 3 – il quale dovrà sottoscrivere apposito disciplinare.
4. Qualora, invece, entro 20 giorni dalla richiesta di cui al precedente punto 2, non giunga alcuna risposta in merito:
 - L'IACP individuerà il collaudatore professionista esterno, in linea con le disposizioni dell'articolo 125 del Codice, laddove il valore della prestazione professionale risulti inferiore all'importo di Euro 40.000, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 3.

- Il Coordinatore del Settore Tecnico procederà ad individuare il collaudatore professionista esterno, in linea con le disposizioni dell'articolo 91 del Codice, laddove il valore della prestazione professionale sia pari o superiore l'importo di Euro 40.000.
- 5. La nomina del collaudatore avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 4, punto 3 del presente Regolamento e del punto 3 di questo articolo.

Articolo 6 – Remunerazione dell'incarico

1. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a dipendenti della P.A., sono da intendersi compiti di istituto, essendo previste dalla norma e dalla stessa remunerate con specifico incentivo ai sensi dell'articolo 13-bis della L. n.114/2014, da ripartire secondo apposito regolamento dell'Ente (Delibera Commissariale n.3 del 22.01.2016).
2. La remunerazione (riconoscimento incentivo) non prevede e non può comprendere rimborso di spese a qualunque titolo sostenute dal collaudatore incaricato (viaggi, missioni, vitto, alloggio); saranno rimborsate solo le spese documentate per l'emissione del certificato di collaudo: bolli e fotocopie.
3. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a persone esterne alla P.A. vengono remunerate in deroga alle tariffe professionali di riferimento dei singoli Ordini professionali.
4. Tali prestazioni comprendono tutti gli adempimenti e modalità specificamente previsti dal Codice e dal Regolamento.

Articolo 7 – Certificato di Regolare Esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice, per tutte le opere di LL.PP. direttamente appaltate dall'Amministrazione, il cui importo contabilizzato non ecceda Euro 1.000.000, il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla Delibera di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.